

STUDIO _____

2018

SCHEDA PRATICA

L'art. 12 del recente "**Decreto Dignità**" (D.L. n. 87/2018), operando di fatto un ritorno al passato, ha **abolito** l'applicazione dello **split payment** alle **prestazioni di servizi rese dai professionisti** nei confronti della Pubblica Amministrazione **fatturate dal 15.07.2018**.

La novità si applica ai professionisti i cui compensi sono soggetti a **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto o d'imposta** (art. 25, D.P.R. n. 600/1973).

Ecco in cosa consiste la novità – V. Tabelle di sintesi seguenti.

ABOLIZIONE SPLIT PAYMENT PROFESSIONISTI

NORMA DI RIFERIMENTO	Art. 12 del D.L. n. 87 del 12.07.2018 (" Decreto dignità ").
NOVITA'	Lo split payment (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972) non si applica più alla fatture emesse dai professionisti nei confronti di una P.A. a partire dal 15.07.2018 (giorno successivo al 14.07.2018, data di entrata in vigore del Decreto Dignità).
SOGGETTI INTERESSATI	Professionisti residenti , soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto (art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).
	Professionisti non residenti , soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (art. 25, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
NUOVE FATTURE EMESSE DAL 15.07.2018	Professionista (prestatore) ⇒ indica in fattura l'imponibile, la ritenuta e l'IVA; ⇒ NON indica più in fattura il riferimento alla normativa sullo split payment ; ⇒ versa l'IVA , che quindi partecipa alla liquidazione IVA del periodo.
	Ente pubblico (committente) ⇒ riceve la fattura; ⇒ trattiene la ritenuta e la versa all'Erario; ⇒ versa al professionista l'importo della fattura comprensivo dell'IVA ; ⇒ registra la fattura nel registro IVA acquisti.